

SENTENZA CIVILE N. 1057/2010

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

D.ssa GIULIANA GIULIANO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 4544/07, promossa con atto di citazione del 28.11.2007, ritenuta in decisione all'udienza del 29.10.2009.

DA

RICCI VITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Benevento, al Viale Mellusi n. 70, presso lo studio dell'avv. Fioravante Orlando, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo.

ATTORE

CONTRO

FIDITALIA S.P.A., in persona del suo legale rapp. te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via S. Gaetano n. 10, presso lo studio dell'avv. Pierdomenico De Caterina, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Verticale, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti all'udienza del

SENT. 1057/2010

R.G. 4544/2007

Cron. 8274/2010

Rep. 1444/2010

Oggetto: RESTITUZIONE  
SOLTE E RISARCIMENTO  
DANNI

29.10.2009, il cui verbale deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto.

#### MOTIVAZIONE

Con l'atto introduttivo, l'attore ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni da lui subiti, in virtù dell'illegittima segnalazione del suo nominativo ad altre imprese creditizie, in virtù del ritardato pagamento di una rata di rimborso, pari ad €. 238,28.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Ciò posto, va, preliminarmente, rilevato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, in virtù del principio generale di cui all'art. 20 c.p.c..

Nel merito, va, poi, osservato che la segnalazione attraverso sistemi d'informazioni creditizi dell'esistenza di un credito in sofferenza presuppone la specifica incapacità del debitore di fronteggiare in modo ordinario le proprie obbligazioni discendenti dall'esposizione debitoria verso gli intermediari bancari o finanziari.

In conseguenza, la legittimità di tale segnalazione presuppone che dal coacervo indiziario a disposizione della società deve essere inferibile, secondo una delibazione prudenzialmente improntata all'"id quod plerumque accidit", che la condotta omissiva del cliente lascia trasparire i sintomi inequivocabili di una latente insufficienza e di



un'evidente inadeguatezza dei mezzi finanziari per soddisfare i debiti assunti alle loro naturali scadenze.

Si tratta di un giudizio di natura complessa in cui l'inadempimento del cliente, pur rilevando alla stregua di un segnale meramente indicativo della (possibile) decozione patrimoniale, non è, comunque, di per sé solo necessario, nè sufficiente per una netta e precisa affermazione dell'insolvenza ( cfr. Tribunale Napoli, 09 settembre 2005; Tribunale Potenza, 30 giugno 2001).

Orbene, nel caso di specie, la segnalazione eseguita dalla convenuta, per un importo inferiore a quello previsto tra i criteri predeterminati dalle istruzioni della Banca d'Italia, e, peraltro, per una debitoria poi risultata inesistente, è da ritenersi certamente illegittima.

E' stato ritenuto dalla prevalente giurisprudenza che una segnalazione erronea attraverso sistemi d'informazioni creditizi determina una lesione del diritto d'impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso.

In un sistema informativo generalizzato, finalizzato a consentire a tutti gli aderenti del circuito bancario la possibilità di valutare i rischi dell'affidamento richiesto, l'eventuale segnalazione di una posizione di rischio, con connessa rilevante difficoltà di andarne a verificare le effettive cause, comporta, o comunque può comportare, un effetto "a catena" di mancati affidamenti o, peggio, di revoca di quelli già concessi.

Un'errata segnalazione può incidere anche sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio: il mancato accesso al credito di un'impresa o la revoca degli affidamenti porta ad avvantaggiare le altre imprese operanti nel medesimo settore, così come può essere fuorviante per le stesse altre banche condizionandone la loro politica creditizia" (Trib. Brindisi, 20 luglio 1999).

Inoltre, la posizione del soggetto segnalato può essere pregiudicata sotto diversi profili.

Invero, viene, innanzitutto, quantomeno indirettamente, limitato l'accesso del soggetto segnalato al mercato del credito, considerando che, sebbene non è astrattamente impedita la possibilità di concessione di nuovi affidamenti, questi vengono sostanzialmente ostacolati dalla difficile dimostrabilità, agli altri istituti di credito, o della piena solvibilità, ovvero della fondatezza delle eventuali contestazioni del credito, pure eventualmente sostenute in sede giudiziale.

In alcuni casi la stessa segnalazione potrebbe provocare uno stato di vera e propria insolvenza del soggetto segnalato, collegata all'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento, come nell'ipotesi in cui, in conseguenza della registrazione, da un lato, la persona segnalata non riesca più ad attingere a fonti di finanziamento ordinarie e, dall'altro, si trovi a dover far fronte a nuove ed imprevedibili situazioni



debitorie, rappresentate dal recesso di altre banche da rapporti di finanziamento in corso, dovuto all'apparente situazione di rischio.

Appare, quindi, evidente che, attraverso il meccanismo delle segnalazioni non veritiere, l'istituto di credito non solo può vanificare gli obiettivi della rilevazione dei rischi, ma finanche danneggiare le imprese concorrenti, con una deformazione a loro esclusivo danno della reale situazione debitoria e dell'affidabilità economica complessiva del soggetto "segnalato" (Trib. Cagliari, 28 novembre 1995).

In conseguenza, nella condotta della Fidelity S.p.A. è, certamente, mancata l'ordinaria diligenza nell'istruttoria svolta per pervenire all'accertamento dell'insolvenza dell'attore, secondo l'accezione consacrata nelle direttive della Banca d'Italia.

Difatti, secondo la più recente dottrina, l'analisi della società finanziaria, preliminare rispetto alla segnalazione "a sofferenza" del nome di un determinato soggetto suo debitore, ha tipicamente come punto di riferimento lo specifico rapporto creditizio che la lega a quel soggetto e non deve necessariamente estendersi alla complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, né alla valutazione della sua condotta complessiva, cioè, nel modo in cui egli complessivamente gestisce le proprie attività.

Pertanto, nella fattispecie, il ritardo nel pagamento di una sola rata di €. 230,28, peraltro, poi, risultata non dovuta, non legittimava la segnalazione del cliente attraverso i sistemi d'informazioni creditizi.



Per quanto attiene, poi, al danno subito dall'attore, giova premettere che, al pari dell'illegittima elevazione del protesto, la segnalazione illegittima è potenzialmente idonea a pregiudicare la posizione del soggetto segnalato, anche solo intesa come mera lesione alla sua immagine ed all'affidamento negoziale, costituisce un comportamento illecito, suscettibile della conseguenza del risarcimento del danno (cfr. Trib. Roma, 10 marzo 1998).

Sul punto, giova rilevare che, nel caso di specie, la responsabilità civile della convenuta consegue all'indebita segnalazione in assenza di credito in sofferenza.

Sul piano del periculum in mora, viene, poi, in considerazione l'assoluta impossibilità o la relevantissima difficoltà per l'imprenditore assoggettato all'erronea segnalazione di accedere al credito bancario o di vedersi chiudere le fonti di credito già in essere.

Pertanto, nella fattispecie, la liquidazione del danno può avvenire solo in via equitativa, determinandolo in complessivi €. 5.000,00.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, fra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- 1) Accoglie la domanda proposta, con atto di citazione del 28.11.2007, da Ricci Vito Antonio nei confronti della Fidelity

- S.P.A., in persona del suo legale rapp. te p.t., e, per l'effetto,
- 2) Previa declaratoria di responsabilità della convenuta, condanna la Fiditalia S.P.A., in persona del suo legale rapp. te p.t., alla restituzione, in favore di Ricci Vito Antonio, della somma di €. 157,51 ed al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di €. 5.000,00 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
  - 3) Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente giudizio.

BENEVENTO 10.05.2010

IL GIUDICE

d.ssa Giuliana Giuliano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 25 MAG. 2010


IL CANCELLIERE



SENTENZA PUBBLICATA

IL 31/05/2010

Il Cancelliere  
ASCIONE Giovanni



FOR COPIES REFER TO  
ALYSON DE VRIES

- 3. SET. 2010

IL CANCELHERE



*[Handwritten signature]*

*Uso Affiliato*

*[Faint, illegible text, possibly a list or schedule]*

*[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]*

